

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE-CONTROVERSIE DEL LAVORO

R.G. n. 138/2012

IL GIUDICE DEL LAVORO

a scioglimento della riserva nel procedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.* promosso nel corso della causa suindicata promossa da Federica Rossini contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Daniela Barbaresi, Laura Marchiseppe, Rossella Rizzello,

OSSERVA

nel giudizio promosso avanti a questo giudice la ricorrente ha chiesto, nel merito, in via principale, previa disapplicazione del D.M. n. 42/2009 e delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Ancona, per la parte relativa alla sua collocazione in coda e non già nella posizione individuata dal punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza, la condanna del Ministero convenuto *“ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto all'assunzione a tempo indeterminato sin dall'1.9.2009, o, in subordine, dalla data della individuazione del ricorrente da parte del MIUR quale destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con posto accantonato in attesa della definizione del contenzioso...”*; al di là della sua letterale formulazione, tale domanda sembra potersi interpretare come volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a stipulare il contratto di lavoro conseguente all'inserimento della graduatoria ad esaurimento sopra citata. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto, sul

presupposto della lesione del suo diritto alla stipula al contratto a tempo indeterminato con la decorrenza suindicata, il risarcimento del danno subito per l'illegittima mancata assunzione in ruolo dall'anno scolastico 2009/2010, oltre alla condanna dell'amministrazione per responsabilità aggravata.

Al contempo, la ricorrente ha chiesto, via cautelare, di “*confermare il contenuto dispositivo dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5149/09 del 6.11.2009 e, per l'effetto, intimare all'amministrazione resistente di mantenere l'inserimento del ricorrente “a pettine”, ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento all'AT di Ancona valida nel biennio 2009/2011, con effetti ricognitivi del diritto all'immissione in ruolo in relazione al biennio 2009/2011*”.

L'ordinanza in questione del giudice amministrativo è stata emessa a seguito del giudizio di ottemperanza -promosso, tra gli altri, anche dalla ricorrente, per l'esecuzione della precedente ordinanza cautelare del 13.7.2009 n. 3333- ed ha prescritto all'amministrazione odierna resistente di disporre il sopra citato inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali, inserendoli nelle fasce di appartenenza e con il punteggio acquisito ed aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione.

Con la sentenza n. 730/2012 del 24.1.2012, il TAR per il Lazio, sezione III bis, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande proposte, tra gli altri, anche dalla ricorrente nel giudizio R.G. 5074/2009, nell'ambito del quale la sopra citata cautela e l'ordinanza per la sua esecuzione erano state rese; ai sensi dell'art. 11 c. 7 del D.Lgs. 2.7.2010 (cosiddetto Codice del processo amministrativo), le misure cautelari adottate dal giudice amministrativo che abbia declinato la propria giurisdizione



perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione, ferma la facoltà delle parti di riproporre le domande cautelari avanti al giudice munito di giurisdizione.

Di tale facoltà la parte ricorrente si è avvalsa nel contesto della causa avente ad oggetto le domande sopra riportate e l'istanza cautelare non può che essere ricondotta all'art. 700 c.p.c., norma in relazione alla quale detta parte era onerata di allegare e provare, con la necessaria individualizzazione e concretezza, i presupposti dell'azione cautelare.

A tale onere la parte ricorrente non ha in alcun modo assolto quanto al periculum in mora, che presuppone un pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto fatto valere nelle more del giudizio di merito, pregiudizio peraltro smentito dalle allegazioni e produzioni dell'amministrazione resistente.

Il Ministero ha infatti dedotto e provato che l'odierna ricorrente, residente a Trieste, a seguito dell'inclusione nella graduatoria della provincia di Trieste sin dal 2007, è stata assunta a tempo indeterminato, in carico all'organico provinciale, con decorrenza economica 1.9.2011 e retrodatazione all'1.9.2010.

Senza prendere posizione in ordine a tale circostanza, in udienza parte ricorrente ha dedotto: -che con una nota del 29.2.2012 (documentata soltanto mediante produzione di un comunicato sindacale che ne riprodurrebbe il contenuto) il Ministero intenderebbe, a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione, sbloccare i posti accantonati ma non rivendicati avanti al "pretore del lavoro" (sic!) competente in materia; -che la mancata conferma ex art. 700 c.p.c. del provvedimento cautelare concesso dal TAR Lazio

comporterebbe l'immissione in ruolo di docenti con punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente e farebbe incorrere la ricorrente nelle penalizzazioni economiche previste per i docenti assunti con decorrenza 1.9.2011 dal CCNL per il personale del Comparto Scuola e nella limitazione alla mobilità, prolungata nella durata a cinque anni, prevista per gli insegnanti assunti con decorrenza 1.9.2011 dall'art. c. 21 del D.L. 13.5.2011, n. 70, convertito nella L. 12.7.2011, n. 106.

La conclusione, da parte della ricorrente, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero odierno resistente in forza del quale essa è stata immessa nel ruolo docente ed inserita nell'organico della Provincia di Trieste, nell'ambito della quale risiede, la ristorabilità per equivalente dei pregiudizi derivante dall'accertamento, all'esito del giudizio, del diritto alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero odierno resistente a decorrere dall'1.9.2009 e, comunque, il difetto di qualsivoglia allegazione concreta in ordine alla situazione personale e professionale della ricorrente, volta ad evidenziare eventuali ricadute non ristorabili in forma risarcitoria prospettabili per effetto del tempo necessario alla definizione del giudizio di merito, peraltro alquanto contenuto, trattandosi di causa decidibile in base a produzioni documentali, rappresentano circostanze che consentono di escludere univocamente la ricorrenza del periculum in mora.

Ne risulta superflua qualsiasi argomentazione in punto fumus boni iuris.

P.Q.M.

rigetta l'istanza cautelare proposta in corso di causa.

Si alleghi al verbale e si comunichi.



Trieste, 14 aprile 2012.

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Annalisa Barzazi.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ada Perrotta



PER PRESA VISIONE
QUALE COMUNICAZIONE
TRIESTE 16 APR. 2012

x R. C. VENTURA
Emanuele Loi

